



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 20 MARZO 2006

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI

Statuto del Comune di Carobbio degli Angeli (BG)

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 27 settembre 2005
con deliberazione n. 38.

STATUTO**INDICE****Titolo I
PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 - Il territorio, la sede, lo stemma, il gonfalone
 Art. 2 - I principi di azione

**Titolo II
ORGANI ISTITUZIONALI**

- Art. 3 - Gli organi del Comune
 Art. 4 - Il Consiglio Comunale
 Art. 5 - Regolamento del Consiglio Comunale
 Art. 6 - Sessione del Consiglio e convocazione
 Art. 7 - Consigli in adunanza aperta
 Art. 8 - Linee programmatiche di mandato
 Art. 9 - I Consiglieri Comunali
 Art. 10 - Cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei Consiglieri
 Art. 11 - I Gruppi Consiliari
 Art. 12 - Le Commissioni Consiliari
 Art. 13 - Nomina della Giunta
 Art. 14 - Competenza della Giunta
 Art. 15 - Funzionamento ed organizzazione della Giunta
 Art. 16 - Principi generali
 Art. 17 - Le competenze del Sindaco
 Art. 18 - Rappresentanza legale
 Art. 19 - Il Vicesindaco
 Art. 20 - Incarichi ai Consiglieri Comunali
 Art. 21 - Mozione di sfiducia
 Art. 22 - Nomina delle Commissioni Comunali e delle Consulte
 Art. 23 - Componenti e funzionamento delle Commissioni Comunali e delle Consulte

**Titolo III
PARTECIPAZIONE POPOLARE**

- Art. 24 - Principi generali
 Art. 25 - Il procedimento amministrativo
 Art. 26 - Diritto di accesso e di informazione
 Art. 27 - Associazioni e volontariato
 Art. 28 - Le conferenze cittadine
 Art. 29 - Istanze e proposte dei cittadini
 Art. 30 - Disposizioni comuni
 Art. 31 - La consultazione dei cittadini
 Art. 32 - Il referendum

**Titolo IV
UFFICI E PERSONALE**

- Art. 33 - Principi generali
 Art. 34 - L'organizzazione degli uffici e del personale
 Art. 35 - Il Segretario Comunale
 Art. 36 - Il Direttore Generale
 Art. 37 - I Responsabili di Settore
 Art. 38 - Funzioni dei Responsabili di Settore
 Art. 39 - Le ordinanze

**Titolo V
FINANZA E CONTABILITÀ**

- Art. 40 - Principi generali
 Art. 41 - Diritti del contribuente
 Art. 42 - La gestione del patrimonio
 Art. 43 - Tesoreria
 Art. 44 - L'organo di revisione contabile
 Art. 45 - Controllo Economico della Gestione
 Art. 46 - Revisione dello Statuto
 Art. 47 - Entrata in vigore

**Titolo I
PRINCIPI GENERALI****Capo I
Elementi Costitutivi del Comune**

Art. 1 - Il territorio, la sede, lo stemma, il gonfalone

1. Il Comune di Carobbio degli Angeli è Ente locale autonomo della Repubblica Italiana e rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale, economico, garantendo la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte della comunità stessa.
2. Il territorio del Comune di Carobbio degli Angeli è costituito dal capoluogo, Carobbio, e dalle frazioni di Santo Stefano degli Angeli e Cicola. Il Comune confina a nord con Gorlago e Trescore Balneario, a est con Gandosso, a sud con Chiusduno, Grumello del Monte e Bolgare, ed a ovest con Gorlago.
3. La sede del Comune è fissata nel capoluogo, presso il palazzo comunale, dove si riuniscono gli organi comunali.
4. Il Comune ha il gonfalone e lo stemma adottati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30 luglio 1985, riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 1986.
5. Il Sindaco, con parere favorevole della Giunta Comunale, può rilasciare autorizzazione scritta per la riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone. È esclusa l'autorizzazione a favore dei partiti, dei gruppi politici e per fini esclusivamente commerciali.

Art. 2 - I principi di azione

1. Il Comune rappresenta la comunità di Carobbio degli Angeli nei rapporti con lo Stato, la Regione Lombardia, la Provincia di Bergamo e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati. Per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento, sia di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.
2. Il Comune esercita la propria azione ispirandosi ai principi di libertà, di uguaglianza di razza, religione e sesso, di solidarietà e di giustizia indicati nella Costituzione, e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.
3. Gli obiettivi del Comune nell'esercizio delle sue funzioni sono il conseguimento del pieno sviluppo della persona in tutte le sue fasi evolutive, con particolare attenzione alle fasce sociali più deboli, e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione della vita politica, economica, sociale e culturale, assicurando le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.
4. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare, difendere e valorizzare l'ambiente, il territorio ed il patrimonio culturale.

**Titolo II
ORGANI ISTITUZIONALI**

Art. 3 - Gli organi del Comune

1. Gli organi del Comune sono:
 - a) il Consiglio Comunale,
 - b) la Giunta Comunale,
 - c) il Sindaco.
2. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco, che lo presiede, e da n. 16 Consiglieri.
3. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da un massimo di n. 6 Assessori.
4. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.

**Capo I
Il Consiglio Comunale**

Art. 4 - Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la comunità, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. Nell'ambito della propria autonomia funzionale ed organizzativa, svolge le funzioni previste dalle leggi statali, regionali e dal presente Statuto.

Art. 5 - Regolamento del Consiglio Comunale

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento stesso.

Art. 6 - Sessioni del Consiglio e convocazione

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti le linee programmatiche del mandato, le relazioni previsionali e programmatiche - i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici - i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione - le eventuali deroghe ad essi.

3. L'avviso di convocazione, con elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza per quanto concerne le sessioni ordinarie ed almeno 3 (tre) giorni prima per quanto concerne le sessioni straordinarie. Nel caso di urgenza è sufficiente che l'avviso, con il relativo ordine del giorno, venga consegnato 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli già inseriti nell'ordine del giorno di una determinata seduta.

4. Il Consiglio è convocato dal Sindaco - o in caso di assenza o impedimento temporaneo, dal Vicesindaco - che formula l'ordine del giorno sentita la Giunta Comunale e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento. In assenza sia del Sindaco che del Vicesindaco, la presidenza è assunta dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti.

5. Il Consiglio è convocato anche su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

6. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'Albo Pretorio comunale contestualmente alla consegna degli avvisi dell'ordine del giorno, e deve essere adeguatamente pubblicizzato, in modo da consentire la più ampia partecipazione.

7. Nello specifico, la convocazione del Consiglio è disciplinata dal Regolamento comunale, che deve prevedere adeguati tempi di deposito delle pratiche relative agli argomenti da trattare e favorirne la consultazione da parte dei Consiglieri; nonché garantire un'adeguata e tempestiva informazione ai capigruppo consiliari in relazione alle questioni dibattute in Consiglio.

8. Il Consiglio Comunale si riunisce presso il palazzo comunale, nell'apposita sala consiliare. Quando si verificano particolari condizioni, per cerimonie o per rilevanti motivi di interesse della comunità, il Sindaco può convocare il Consiglio presso un'altra sede se ritenuta più idonea.

Art. 7 - Consigli in adunanza aperta

1. Quando si verificano particolari condizioni, per cerimonie o per rilevanti motivi di interesse della comunità, il Consiglio Comunale può essere tenuto in «adunanza aperta».

2. In tale adunanza potranno prendere la parola, oltre ai Consiglieri, i cittadini e tutte le personalità invitate e coinvolte o interessate ai temi in discussione.

3. Le modalità di svolgimento della seduta sono stabilite dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 8 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 90 giorni dalla data del suo insediamento il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le

linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti di realizzazione nel corso del mandato, per la loro approvazione.

2. Una volta all'anno, e comunque entro il 30 settembre di ogni anno, l'organo consiliare provvede ad effettuare la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi.

3. Entro il termine del mandato il Sindaco presenta al Consiglio il rendiconto dello stato di attuazione delle linee programmatiche per la sua approvazione.

Art. 9 - I Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto; hanno altresì diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale, e possono prestare mozioni ed interrogazioni. Hanno inoltre il diritto di ottenere dagli Uffici del Comune tutte le notizie, le informazioni e gli atti utili all'espletamento delle loro funzioni. Sono responsabili dei voti che esprimono sul provvedimento deliberati dal Consiglio, salvo che fossero assenti al momento della votazione, si siano astenuti o che abbiano espresso voto contrario in merito alla proposta deliberata.

2. Su richiesta di 1/5 dei Consiglieri assegnati, il Sindaco, entro 20 giorni dalla richiesta stessa, è tenuto a riunire il Consiglio.

Art. 10 - Cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei Consiglieri

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale sono previste dalla legge.

2. Il Consigliere assente ingiustificato a tre sedute consecutive delle riunioni del Consiglio Comunale decade dalla carica. Le motivazioni che giustificano le assenze possono essere comunicate verbalmente all'inizio della sessione consiliare da un rappresentante del gruppo consiliare di appartenenza o, alternativamente, per iscritto, al Sindaco entro il decimo giorno successivo a ciascuna sessione.

3. Prima di proporre al Consiglio la decadenza, il Sindaco notifica la contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al Consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare al Consiglio Comunale, entro dieci giorni dalla notifica, le cause giustificative delle assenze, documentandole ove possibile. Il Sindaco sottopone quindi al Consiglio le giustificazioni eventualmente presentate dal Consigliere. Il Consiglio decide con votazione in forma palese. Copia della deliberazione di decadenza è notificata all'interessato entro dieci giorni dall'adozione.

Art. 11 - I Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri eletti si costituiscono in gruppi consiliari composti da uno o più Consiglieri.

2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco ed al Segretario Comunale il nome del capogruppo e dei suoi componenti. In mancanza di tale comunicazione viene considerato gruppo consiliare l'insieme dei Consiglieri eletti nella medesima lista e capogruppo il candidato Sindaco di quella lista o, in caso di dimissioni dello stesso, il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti di preferenze e, a parità di voti, il maggiore di età.

3. La conferenza dei capigruppo è l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di presidente delle adunanze consiliari. Il Regolamento del Consiglio ne definisce le competenze ed il funzionamento.

Art. 12 - Le Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale può nominare Commissioni Consiliari costituite nel proprio seno con criterio proporzionale (nella misura di un terzo).

2. Qualora si dovesse ravvisare l'opportunità di costituire dette Commissioni, il Regolamento del Consiglio stabilirà il numero delle stesse, il numero dei componenti e le modalità di elezione del presidente, la loro competenza per materia, le relative norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

3. È fatto obbligo a tutti gli Uffici del Comune di fornire alle Commissioni tutti i dati, i documenti e le informazioni da queste richiesti.

4. Le Commissioni svolgono attività consultiva.

5. Potranno essere altresì istituite Commissioni d'indagine sull'attività dell'Amministrazione la cui presidenza è attribuita ai Consiglieri di opposizione. Il presidente di dette Commissioni verrà eletto dai membri delle stesse, ciascuno dei quali dispone di un voto. Al termine della loro attività le Commissioni d'indagine presenteranno una relazione dettagliata al Consiglio Comunale il quale adotterà i provvedimenti in merito.

6. Possono altresì essere invitati a partecipare ai lavori delle Commissioni persone estranee all'Amministrazione, rappresentanti di enti, associazioni, consulte ed acquisire l'apporto di esperti, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.

Capo II La Giunta Comunale

Art. 13 - Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina gli Assessori, avendo cura, se possibile, che siano rappresentati entrambi i sessi.

2. Il Sindaco può scegliere gli Assessori, in numero di due, anche tra i cittadini non Consiglieri purché in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale. La Giunta nella prima seduta successiva alla nomina, verifica la sussistenza dei predetti requisiti. L'Assessore non Consigliere partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto e senza la possibilità di presentare mozioni, interpellanze ed interrogazioni.

3. Il Sindaco, nella prima seduta del Consiglio Comunale dà comunicazione al Consiglio stesso della composizione della Giunta Comunale unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio Comunale discute ed approva in un apposito documento gli indirizzi generali di governo.

Art. 14 - Competenza della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune, attuando gli indirizzi generali espressi dal Consiglio.

2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco.

3. La Giunta opera attraverso deliberazione collegiale assunta a maggioranza assoluta dei voti e con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, svolgendo altresì funzioni di impulso e propositive nei confronti dello stesso.

4. Ogni Assessore, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione presenta al Consiglio Comunale il proprio programma annuale e, in sede di rendiconto, relazione sull'attività svolta.

Art. 15 - Funzionamento ed organizzazione della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Nel caso di assenza del Sindaco la Giunta è convocata e presieduta dal Vicesindaco. Nel caso di assenza di entrambi la Giunta è convocata e presieduta dall'Assessore che ha ottenuto il maggior numero di voti.

2. Il Sindaco convoca la Giunta che si riunisce in via ordinaria e straordinaria. Le sedute ordinarie si svolgono, di norma, una volta la settimana. Le sedute straordinarie sono convocate per l'esame di argomenti di particolare interesse o urgenza che richiedano una trattazione speciale; la convocazione è effettuata con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la tempestiva conoscenza ai componenti, anche nella stessa giornata di svolgimento della seduta.

3. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche; responsabili ed esperti estranei all'Amministrazione Comunale possono intervenire, previa autorizzazione del Sindaco,

per fornire chiarimenti in relazione alle loro specifiche competenze.

4. Le sedute della Giunta si svolgono presso il palazzo comunale, salvo che il Sindaco disponga altrimenti.

Capo III Il Sindaco

Art. 16 - Principi generali

1. Il Sindaco, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, rappresenta il Comune. È membro del Consiglio Comunale che presiede; nomina i componenti della Giunta Comunale e ne può disporre la revoca dandone comunicazione motivata al Consiglio nella seduta immediatamente successiva all'adozione del provvedimento.

Art. 17 - Le competenze del Sindaco

1. Il Sindaco è l'interprete ufficiale delle linee guida espresse dal Consiglio Comunale e ne dirige i lavori secondo regolamento. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti. Esercita le funzioni attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 18 - Rappresentanza legale

1. Rappresentante legale dell'Ente è il Sindaco.

2. Le funzioni di rappresentanza e di difesa giudiziaria sono esercitate, su motivata proposta del responsabile di settore interessato circa l'opportunità di promuovere un giudizio o di costituirsi, da un avvocato. La Giunta Comunale sceglie, per ogni singola controversia, l'avvocato cui affidare l'assistenza legale.

3. Il Sindaco ha il potere di conciliare e transigere le vertenze, previo parere della Giunta, sentito il Responsabile di Settore.

4. La rappresentanza in giudizio del Comune, attore o convenuto, avanti le commissioni tributarie spetta, salvo diversa decisione della Giunta, al responsabile di settore ed al responsabile del tributo, da esercitarsi anche disgiuntamente. Essi hanno il potere di conciliare e transigere quando trattasi di vertenza di valore non superiore ad € 2.500,00. Diversamente il potere di conciliare e transigere compete alla Giunta, su proposta del responsabile di settore.

Art. 19 - Il Vicesindaco

1. Il Vicesindaco viene nominato dal Sindaco ed è l'Assessore che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento, nonché in tutti i casi stabiliti dalla legge.

2. Il Vicesindaco viene scelto tra gli assessori eletti Consiglieri Comunali ed è nominato con lo stesso provvedimento di nomina della Giunta.

Art. 20 - Incarichi ai Consiglieri Comunali

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con proprio provvedimento, incarichi ai Consiglieri Comunali. Tali incarichi devono avere carattere temporaneo ed essere limitati a determinati e specifici compiti. Il Sindaco può, in qualsiasi momento, revocare gli incarichi conferiti.

2. L'assegnazione degli incarichi, le eventuali revoche, ed i motivi che li hanno determinati, vanno comunicati dal Sindaco al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva all'adozione dei relativi provvedimenti.

3. Nei limiti degli incarichi ricevuti, il Consigliere incaricato può presentare al Sindaco proposte da sottoporre all'esame della Giunta e del Consiglio Comunale. Il Consigliere partecipa, con diritto di parola ma senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta Comunale nel corso delle quali vengono discusse questioni o proposte di delibere relative al suo incarico. Risponde dell'espletamento del proprio incarico direttamente nei confronti del Sindaco.

Art. 21 - Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta, non comporta la dimissione degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di

approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario, seguendo l'apposita procedura prevista per legge.

Capo IV

Le Commissioni Comunali e le Consulte

Art. 22 - Nomina delle Commissioni Comunali e delle Consulte

1. Il Sindaco, con proprio decreto, nomina le Commissioni Comunali e le Consulte. La sola Commissione Edilizia-Urbanistica e del Paesaggio è nominata con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 23 - Componenti e funzionamento delle Commissioni Comunali e delle Consulte

1. I Componenti delle Commissioni Comunali e delle Consulte, ad eccezione della Commissione Edilizia-Urbanistica e del Paesaggio (per la quale provvede il Regolamento Edilizio), ed il loro funzionamento sono stabiliti e disciplinati dal Regolamento Comunale.

Titolo III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

La partecipazione dei cittadini all'Amministrazione Comunale

Art. 24 - Principi generali

1. Gli organi di governo e l'organizzazione di gestione ispirano l'azione amministrativa del Comune secondo i principi che realizzano un rapporto aperto, libero e democratico, di positiva collaborazione con la Comunità, che rende possibile a tutti i cittadini l'esercizio dei loro diritti ed afferma i valori di concorde solidarietà, condizioni per la civile convivenza ed il progresso sociale della popolazione.

2. La partecipazione è un diritto della Comunità e può essere esercitata, sia singolarmente che in forma associata, su temi di interesse generale e relativi alla programmazione dell'attività amministrativa o su temi specifici aventi rilevante interesse per la popolazione.

Art. 25 - Il procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune ed i provvedimenti con i quali la stessa è effettuata sono improntati ai principi di imparzialità, partecipazione, trasparenza e pubblicità, semplificazione ed economicità.

2. Lo svolgimento del procedimento viene disciplinato con apposito regolamento.

3. Gli organi comunali, nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive informano tempestivamente i cittadini interessati del contenuto delle decisioni in corso di adozione. Gli interessati possono intervenire motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte, delle quali si farà menzione negli atti preparatori del provvedimento.

Art. 26 - Diritto di accesso e di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici. Sono riservati gli atti espressamente indicati dalla legge e quelli dei quali il Sindaco, con dichiarazione motivata e temporanea, vieta l'esibizione, conformemente a quanto stabilito dal regolamento.

2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione, disciplinando le modalità di attuazione dello stesso.

Art. 27 - Associazioni e volontariato

1. Il Comune valorizza e sostiene le associazioni e le organizzazioni di volontariato mediante forme idonee di partecipazione all'attività amministrativa, l'erogazione di contributi finalizzati e la concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune, previe apposite autorizzazioni, al fine di favorire lo sviluppo di attività socio-economiche, politiche, culturali e ricreative della comunità.

Art. 28 - Le conferenze cittadine

1. In momenti di particolare importanza della vita politico-amministrativa, in prossimità di rilevanti decisioni degli organi comunali, nella fase di ideazione di grandi progetti, l'Amministrazione Comunale indice conferenze cittadine, aperte a tutta la popolazione, al fine di consentire una pubblica e generale conoscenza e discussione sul tema proposto.

2. Il Consiglio Comunale può deliberare in qualsiasi momento e su qualsiasi tema di competenza comunale la convocazione di conferenze cittadine.

Art. 29 - Istanze, petizioni e proposto dei cittadini

1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. L'istanza è uno strumento da utilizzare contro l'inerzia dell'Ente al fine di sollecitarlo all'adozione di determinati provvedimenti. La petizione è la richiesta che almeno 200 cittadini elettori, con firme autenticate, avanzano al Consiglio Comunale, affinché lo stesso assuma determinazioni in merito a materie di propria competenza. La proposta è lo strumento attraverso il quale i cittadini, sottopongono agli organi del Comune l'assunzione di atti di competenza degli stessi tesi al miglior funzionamento della Pubblica Amministrazione o al soddisfacimento di interessi collettivi.

3. Le istanze, le petizioni e le proposte sono ammissibili se l'oggetto è di competenza giuridica del Comune; esse debbono essere indirizzate al Sindaco, che le sottopone poi per il loro esame all'organo comunale competente.

4. Alle istanze, petizioni e proposte esaminate è data risposta scritta, a cura dell'Amministrazione, entro 60 giorni dalla loro presentazione.

Capo II

La consultazione dei cittadini ed il referendum

Art. 30 - Disposizioni comuni

1. Sono previsti referendum consultivi e diverse forme di consultazione dei cittadini.

2. La consultazione ed il referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali e sovracomunali.

Art. 31 - La consultazione dei cittadini

1. Prima dell'adozione di iniziative o provvedimenti di rilevante interesse, il Sindaco, sentita la Giunta, può procedere alla consultazione dei cittadini interessati, anche solo per singole categorie, mediante assemblee oppure con l'invio di appositi questionari. La consultazione deve essere disposta qualora ne facciano richiesta almeno 9 (nove) Consiglieri Comunali.

2. Il Sindaco relaziona al Consiglio Comunale circa gli esiti della consultazione, informandone anche la popolazione.

Art. 32 - Il Referendum

1. La richiesta del referendum è disciplinata da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

Titolo IV UFFICI E PERSONALE

Art. 33 - Principi generali

1. Il Comune disciplina, con propri regolamenti, in conformità allo Statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei

servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo una schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio Comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta.

3. L'Amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

Art. 34 - L'organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune, nel rispetto della legge e della contrattazione collettiva di lavoro, disciplina i rapporti con i propri dipendenti tramite il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazioni di personale, definisce l'articolazione della struttura, e prevede le modalità per l'assegnazione del personale ai settori, uffici e servizi comunali.

3. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere il ricorso a forme di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità.

Art. 35 - Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario Comunale titolare, dipendente dall'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali.

2. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto, ed al regolamento; esercita altresì le altre funzioni stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché le funzioni conferitegli direttamente dal Sindaco.

3. Il Sindaco nomina il Segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'Amministrazione, scegliendolo direttamente tra gli iscritti all'apposito albo. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione di Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

Art. 36 - Il Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dopo aver stipulato apposita convenzione fra comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15.000 abitanti. In tal caso il Direttore Generale deve provvedere alla gestione coordinata o unitaria fra comuni interessati.

2. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta.

Art. 37 - I Responsabili di Settore

1. Il Sindaco, sentita la Giunta, nomina i Responsabili di Settore.

2. I Responsabili, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro propri della struttura da essi diretta, nella gestione delle risorse loro assegnate, nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.

3. La posizione dei Responsabili di Settore può essere ricoperta da personale esterno con rilevante esperienza documentata in attività uguali o analoghe a quelle richieste, tramite contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato fermo restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Art. 38 - Funzioni dei Responsabili di Settore

1. Ai Responsabili di Settore spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli altri che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono direttamente responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Tali attribuzioni possono essere derogate soltanto da specifiche disposizioni legislative.

2. I Responsabili di Settore esercitano le funzioni stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altri organi del Comune.

3. I Responsabili possono delegare ai dipendenti ad essi sottoposti compiti e funzioni proprie, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4. I Responsabili preposti ai settori sono tenuti annualmente alla stesura di un programma di attività che traduce in termini operativi gli obiettivi fissati dagli organi di governo. Tale programma viene approvato dalla Giunta, su proposta del Direttore Generale se previsto, secondo modalità che garantiscono il contraddittorio, e costituisce il riferimento per la valutazione della responsabilità dirigenziale di risultato. I Responsabili sono tenuti altresì a fornire, secondo le modalità previste dalla Giunta, periodici consuntivi delle attività svolte.

5. Nell'esercizio delle loro funzioni i Responsabili di Settore sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa, imparzialità ed efficienza della gestione e del conseguimento degli obiettivi dell'Ente.

Art. 39 - Le ordinanze

1. I Responsabili dei Settori emanano ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari, comunicandole al Sindaco.

2. Il Sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità previste dalla legge. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

3. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi viene pubblicata per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio ed è accessibile a chiunque intenda consultarla.

Titolo V FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 40 - Principi generali

1. Il Comune con l'esercizio della propria potestà tributaria e tariffaria, con il concorso delle risorse trasferite dalla Stato e dalla Regione, e con una oculata amministrazione del patrimonio, persegue il conseguimento di condizioni di autonomia finanziaria attraverso un equilibrato rapporto del programma di attività con i mezzi economici acquisibili, realizzato con interventi razionali ed efficienti.

2. Al Comune la legge riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

Art. 41 - Diritti del contribuente

1. Il Comune promuove il rispetto dei diritti del contribuente ed in particolare dei diritti relativi all'informazione ed alla semplificazione degli adempimenti.

2. Nell'adozione delle disposizioni tributarie, il Comune applica i principi di chiarezza, trasparenza e motivazione degli atti, non retroattività delle norme e, nei rapporti di carattere tributario, applica i principi della collaborazione, della buona fede e del giusto procedimento.

3. I regolamenti comunali relativi all'esercizio della potestà autonoma tributarla devono garantire l'effettivo esercizio di tali diritti.

Art. 42 - La gestione del patrimonio

1. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia, comunque, necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie del Comune.

Art. 43 - Tesoreria

1. Il servizio di tesoreria è affidato ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune.
2. La concessione è regolata da apposita convenzione.
3. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi del Comune che comportano maneggio di denaro.

Art. 44 - L'organo di revisione contabile

1. L'organo di revisione contabile può partecipare alle adunanze del Consiglio indette per l'esame del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione e delle altre riunioni dell'organo consiliare esprimendo, su richiesta del presidente, parere consultivo su provvedimenti e situazioni che rientrano nelle proprie funzioni.

2. L'organo di revisione contabile può partecipare alle riunioni dell'organo esecutivo su richiesta del Sindaco.

Art. 45 - Controllo Economico della Gestione

1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il Consiglio Comunale definisce le linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione.

**Titolo VI
NORME FINALI E TRANSITORIE***Art. 46 - Revisione dello Statuto*

1. Le disposizioni dello Statuto possono essere modificate dal Consiglio Comunale con voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.

Art. 47 - Entrata in vigore dello Statuto

1. Il nuovo testo o le modifiche dello Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affissi nell'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi. Lo Statuto viene inoltre inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il testo aggiornato dello Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.

3. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

